



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. RODARI – G. NOSENGO"
VIA SAN PAOLO, 107 - 95030 GRAVINA DI CATANIA
Cod. Mecc. CTIC8A4007 - C.F. 93190610878
TEL 095/7258150
e-mail ctic8a4007@istruzione.it – ctic8a4007@pec.istruzione.it
www.icrodarinosengo.edu.it

“REGOLAMENTO DI DISCIPLINA”

PREMESSA

Le disposizioni e le indicazioni contenute nello statuto delle studentesse e degli studenti, emanate con DPR n.249 del 24.06.1998 e nel D.P.R. 235 del 21.11.2007, fanno parte integrante del Regolamento di disciplina della Scuola Secondaria di 1° grado dell' I.C, “G. Rodari G. Nosengo ” di Gravina di Catania .

Le sanzioni relative ai comportamenti degli alunni che configurano mancanze disciplinari, gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento fanno parte integrante del Regolamento di disciplina.

Le sanzioni disciplinari, messe in essere dagli Organi istituzionali della Scuola Secondaria di 1° grado hanno finalità educative, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Devono, inoltre, essere proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e tenere conto dell'età, della situazione psicologica dell'alunno.

Le stesse sono sempre temporanee, fatta eccezione per le sanzioni previste dal comma 9 dell'art.4 dello Statuto delle studentesse e degli Studenti, le quali possono avere anche una durata significativa.

La scuola Secondaria di 1° grado dell' I.C, “G. Rodari-G. Nosengo”di Gravina di Catania istituisce l'Organo di garanzia per quanto attiene all' impugnazione delle suddette sanzioni disciplinari. Che vengono erogate:

- dai Consigli di classe per l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni,
- dal Consiglio d'Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni ivi compreso l' allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all' esame di Stato conclusivo del corso di studi
- dalle Commissioni d'esame di licenza di scuola secondaria di 1° grado (Durante la sessione degli esami di licenza media e di idoneità sono censurabili i comportamenti previsti dagli artt. 1,2,3,4 del presente regolamento).

Gli Organi istituzionali della Scuola prima di procedere alla irrogazione della sanzione disciplinare devono ascoltare l'alunno, il quale deve esercitare il diritto alla discolpa e di potere addurre prove a suo favore e sentire i genitori, per poter esercitare il diritto di difendere il figlio-alunno.

L'azione disciplinare è promossa dal Dirigente Scolastico e dai singoli Docenti.

La responsabilità disciplinare è personale.

I DIRITTI DEGLI ALUNNI

Gli alunni hanno il diritto di esprimere liberamente le loro opinioni, purché correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità, anche se contrastanti con gli Organi Istituzionali della Scuola.

Nessun alunno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

I provvedimenti disciplinari sono ridotti o sospesi con l'assunzione di responsabilità da parte dell'alunno, che ha messo in essere il comportamento censurato e deve essergli offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

LE SANZIONI DISCIPLINARI

Art.1

L'ammonizione verbale e scritta e natura delle mancanze.

L'alunno è ammonito dal docente o dal dirigente scolastico, dopo ripetuti inviti e sollecitazioni verbali e scritte alla famiglia, a seguito della mancanza dei doveri scolastici, quando si comporta in modo scorretto con i compagni e gli operatori scolastici e usa senza riguardo i sussidi didattici e imbratta le strutture della scuola.

Soggetti competenti: Dirigente scolastico – Docenti

Art.2

Impugnazione e ricorsi.

I genitori degli alunni interessati, possono ricorrere avverso alla sanzione, entro **quindici giorni** dalla data del ricevimento della comunicazione, all'Organo di garanzia della Scuola, che decide in via definitiva.

Art.3

Allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni

L'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni, è adottata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri, di cui all' art. 3 del D.P.R. n. 249/'98, offese alla morale, alle Religioni, al patrimonio scolastico e ambientale, danni alle cose., mancanza grave di rispetto per le persone, minacce, lesioni personali.

Durante questo periodo è previsto un rapporto con l' alunno e i genitori al fine di preparare il rientro dell' alunno sanzionato nella comunità scolastica.

Organo competente: Consiglio di Classe

Procedura

La contestazione del comportamento da censurare deve essere fatta per iscritto al genitore dell'alunno.

Il genitore dell'alunno, entro **cinque giorni** dal ricevimento della contestazione, può produrre prove e testimonianze favorevoli all'alunno-figlio.

Il Consiglio di classe verrà riunito il **sesto giorno** dalla contestazione inoltrata al genitore, per acquisire tutti gli elementi utili alla determinazione conseguente, onde poter adottare i provvedimenti.

In fase deliberativa non potranno prendere parte le persone coinvolte nel contenzioso.

Il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare deve essere comunicato per iscritto al genitore dell'alunno.

Nei periodi di allontanamento la Scuola metterà in atto tutte quelle iniziative tendenti a mantenere vivo il rapporto con lo studente ed i suoi genitori, in modo da preparare al meglio il rientro del minore nella comunità scolastica.

All'alunno può essere convertita la sanzione disciplinare, compatibilmente con l'età e la situazione personale, in attività a favore della collettività scolastica.

Impugnazione e ricorsi

Avverso alla irrogazione della sanzione disciplinare è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno, entro **quindici giorni** dalla ricevuta comunicazione, all' organo di garanzia che decide in via definitiva nei successivi dieci giorni.

Art.4

Allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni e natura della mancanza.

Simile provvedimento è preso, quando l'alunno commette un reato di particolare gravità che violi la dignità e il rispetto della persona umana , oppure permane nella scuola un pericolo per l'incolumità fisica delle persone o l'autorità giudiziaria ha avviato un procedimento penale nei suoi confronti.

L'allontanamento dalla comunità scolastica deve essere commisurato alla gravità del reato e per una durata definita sino al permanere della situazione di pericolo e delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale.

Organo competente: Consiglio d'Istituto

Procedura

La contestazione del comportamento da censurare deve essere fatta per iscritto al genitore dell'alunno.

Il genitore dell'alunno, entro **cinque giorni** dal ricevimento della contestazione, può produrre prove e testimonianze favorevoli all'alunno-figlio.

Il Consiglio di istituto verrà convocato il **sesto giorno** dalla contestazione inoltrata al genitore, per acquisire tutti gli elementi utili alla determinazione conseguente, onde poter adottare i provvedimenti.

In fase deliberativa non potranno prendere parte le persone coinvolte nel contenzioso.

Il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare deve essere comunicato per iscritto al genitore dell'alunno.

Nei periodi di allontanamento la Scuola metterà in atto tutte quelle iniziative tendenti a mantenere vivo il rapporto con lo studente ed i suoi genitori, in modo da preparare al meglio il rientro del minore nella comunità scolastica.

Impugnazione e ricorsi

Avverso alla irrogazione della sanzione disciplinare è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno, entro **quindici giorni** dalla ricevuta comunicazione, all'organo di garanzia che decide in via definitiva nei successivi dieci giorni.

Art.5

L'Organo di garanzia.

L'Organo di garanzia, di durata annuale, è costituito da:

Dirigente Scolastico o suo Delegato;

1 docente eletto dal Collegio dei Docenti;

2 genitori membri effettivi eletti dal Consiglio d'Istituto;

è prevista l'elezione di un membro supplente della componente docenti qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione;

è prevista l'elezione di un membro supplente della componente genitori, qualora faccia parte dell'O.G. un genitore dell'alunno sanzionato.

Competenze

L'Organo di Garanzia esamina le impugnazioni e i ricorsi, avversi alle sanzioni disciplinari previste dagli articolo 2, presentate dai genitori degli alunni, entro **quindici giorni** dal ricevimento della comunicazione della sanzione disciplinare e decide in via definitiva nei successivi dieci giorni.

Art. 6

Mancanze disciplinari durante le sessioni degli esami di licenza media.

Le mancanze disciplinari commesse dai candidati durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Durante la sessione degli esami di licenza media e di idoneità sono censurabili i comportamenti previsti dagli artt. 1,2,3,4 del presente regolamento.

L'alunno impegnato nelle prove d'esame che incorra nella sanzione disciplinare di allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ad **un giorno**, perde il diritto di proseguire gli esami.

Soggetti e Organo competenti :

- Presidente di Commissione e Commissari, per le sanzioni previste dall'art.1 del presente regolamento;
- la Commissione esaminatrice, a maggioranza assoluta dei componenti, per le sanzioni previste dagli artt. 2,3,4 del presente regolamento.

Procedura

La contestazione del comportamento da censurare al candidato deve essere fatta per iscritto al genitore e lo stesso può produrre prove e testimonianze favorevoli per il figlio.

La Commissione d'esame è convocata entro **due giorni** dalla richiesta inoltrata dal docente.

In fase deliberativa non potranno prendere parte le persone coinvolte nel contenzioso.

La stessa nell'attesa dello svolgimento della fase istruttoria e deliberativa, deve consentire al candidato di svolgere le prove d'esame. Qualora, poi, dopo l'iter procedurale, deliberi di irrogare al candidato la sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica per uno o più di giorni, il candidato medesimo perde il diritto di proseguire gli esami e la prova eventualmente già svolta gli viene annullata.

Il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare deve essere comunicato per iscritto al genitore dell'alunno

Impugnazione e ricorsi

Il genitore può proporre ricorso alla sanzione disciplinare di allontanamento del candidato dalle prove degli esami entro **quindici giorni** dalla comunicazione della sanzione, all'organo di garanzia, che decide in via definitiva nei successivi dieci giorni. Al secondo negativo provvedimento avverso al figlio, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha la facoltà di fare esposto al T.A.R. o un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana.

Disposizioni finali

Il regolamento di disciplina è approvato dal collegio dei docenti e adottato dal Consiglio d' Istituto e fa parte integrante del piano dell'offerta formativa.

Le disposizioni facenti parte del presente regolamento vigono nella formulazione da esso risultante. Quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle norme contrarie o incompatibili col regolamento stesso.

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 24/10/2024
e con la deliberazione del Consiglio d' Istituto nella seduta del 24/10/2024

ALLEGATO

Al Dirigente Scolastico
Dell' istituto comprensivo statale
" G. Rodari-G. Nosengo "
di Gravina di Catania

Richiesta sanzione disciplinare per l'alunno: _____

Classe_____ sezione_____

Motivazione_____

Deduzione dell'alunno

Proposta di sanzione

Il Docente
